Regolamento per l'Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte di studentesse e studenti

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto il 30.09.2026

1. Finalità, principi, ambito e definizioni

Art. 1 – Finalità e principi

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l'uso dell'intelligenza artificiale (*di seguito IA*) da parte delle studentesse e degli studenti del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, nel rispetto della normativa europea, statale e provinciale vigente.
2. L'obiettivo è garantire un uso sicuro, responsabile, educativo e sostenibile degli strumenti di IA, tutelando le studentesse e gli studenti, le famiglie e l'intera comunità scolastica.
3. L'uso dell'IA si informa ai seguenti principi:
 a) centralità della persona: l'IA è strumento di supporto all'apprendimento e non sostituisce il pensiero, la creatività e il giudizio critico dello/a studente/ssa;
 b) supervisione educativa: l'uso dell'IA avviene sempre sotto la guida e la responsabilità dei docenti;
 c) trasparenza e onestà intellettuale: l'apporto dell'IA è sempre dichiarato e riconoscibile;
 d) protezione dei dati e tutela della privacy, in conformità al GDPR;
 e) tutela dei minori e rispetto della dignità propria e altrui;
 f) consapevolezza dell'impatto ambientale: l'uso dell'IA tiene conto dell'energia e delle risorse necessarie al funzionamento dei sistemi che elaborano le richieste; l'attività didattica promuove la comprensione di tali costi materiali e un uso consapevole e proporzionato degli strumenti, in particolare nella generazione di immagini, audio e video, privilegiando l'IA quando costituisce un effettivo supporto al processo di apprendimento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica a tutti gli iscritti all'istituzione, per le attività scolastiche, extrascolastiche e i compiti a casa che impiegano strumenti di IA in connessione con l'attività didattica.
2. Le famiglie e quanti esercitano la responsabilità genitoriale sono responsabili dell'uso domestico degli strumenti di IA da parte di studentesse e studenti minorenni; la scuola promuove la loro consapevolezza attraverso attività di informazione.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) sistema di IA: sistema automatizzato che genera testi, immagini, analisi, previsioni o raccomandazioni, operando con livelli di autonomia variabili;
 b) IA generativa: sistema che produce nuovi contenuti (testi, immagini, audio, video, codice) a partire da istruzioni dell'utente;
 c) deepfake: contenuto audio, video, immagine o testo generato o manipolato mediante IA, che riproduce in modo ingannevole persone reali;
 d) dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona identificata o identificabile (nome, foto, voce, documenti, ecc.);
 e) pratica vietata: uso dell'IA proibito dall'articolo 5 dell'AI Act, non consentito in alcun caso;
 f) sistema ad alto rischio: sistema che, ai sensi dell'allegato III dell'AI Act, incide su ammissione, valutazione, orientamento o monitoraggio degli studenti; non è vietato in sé, ma è ammesso solo alle condizioni di legge;
 g) contenuto sintetico: contenuto generato o modificato mediante IA, anche parzialmente.

2. Strumenti autorizzati

Art. 4 – Elenco degli strumenti autorizzati

1. Studentesse e studenti possono utilizzare esclusivamente gli strumenti di IA inseriti nell'allegato A del presente Regolamento per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle studentesse e degli studenti.

2. L'accesso avviene esclusivamente tramite account istituzionali dell'istituzione, nei limiti di età e delle impostazioni configurate dall'amministratore.

3. Norme di utilizzo

Art. 5 – Limiti di età e consenso

1. Le studentesse e gli studenti rispettano i limiti di età previsti dai fornitori degli strumenti di IA autorizzati.
2. Per le studentesse e gli studenti minorenni l'uso degli strumenti di IA è condizionato al consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, raccolto dall'istituzione in forma documentata all'inizio dell'anno scolastico o quando si preveda l'introduzione di nuovi strumenti.
3. L'istituzione informa le famiglie, le studentesse e gli studenti sugli strumenti in uso, sulle finalità d'uso e sulle misure di protezione adottate, anche ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.
4. L'uso dell'IA è consentito solo secondo le indicazioni dei docenti e nel rispetto del regolamento d'istituto.

Art. 6 – Uso dell'IA per le attività scolastiche

1. L'uso dell'IA per compiti, ricerche, progetti o verifiche è consentito solo se autorizzato dal/la docente e nei modi dallo/a stesso/a indicati.
2. Ogni studente/ssa dichiara quando un testo, un'immagine o qualsiasi contenuto è stato realizzato con l'apporto dell'IA, seguendo le modalità indicate dal/la docente. La mancata dichiarazione costituisce violazione delle norme sull'onestà intellettuale.
3. L'IA supporta il processo di apprendimento ma non lo sostituisce: il ragionamento, la rielaborazione critica e le competenze disciplinari restano obiettivi propri dello/a studente/ssa.
4. È vietato utilizzare l'IA per:
 a) svolgere compiti, test o prove senza autorizzazione del/la docente;
 b) presentare come propri contenuti generati dall'IA senza dichiararlo;
 c) eludere verifiche, prove di apprendimento o richieste dei docenti;
 d) creare deepfake o altri contenuti sintetici ingannevoli;
 e) produrre testi, immagini o contenuti che riguardino altre persone della comunità scolastica senza il loro consenso;
 f) aggirare i filtri di sicurezza o le restrizioni d'età degli strumenti.

Art. 7 – Protezione dei dati e riservatezza

1. È vietato inserire in strumenti di IA dati personali propri o altrui, tra cui: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale; fotografie, video, registrazioni vocali; documenti scolastici, voti o giudizi; informazioni su altri studenti, docenti o adulti della scuola.
2. Gli account istituzionali sono usati solo per le finalità autorizzate, in modo sicuro e responsabile, e non sono ceduti o condivisi con terzi.
3. I contenuti generati dall'IA in ambito scolastico sono trattati esclusivamente tramite le piattaforme autorizzate e non sono diffusi su canali non istituzionali senza autorizzazione.

4. Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

Art. 8 – Pratiche vietate

1. Sono vietate in ogni caso, ai sensi dell'articolo 5 dell'AI Act, le seguenti pratiche:
 a) sistemi di riconoscimento delle emozioni in contesti scolastici, salvo casi eccezionali per motivi medici o di sicurezza;

b) categorizzazione biometrica volta a dedurre dati sensibili;
c) attribuzione di punteggi sociali (social scoring);
d) uso di tecniche subliminali o manipolative;
e) creazione e diffusione di deepfake o di contenuti sintetici che imitano persone reali in modo ingannevole.

2. Sono classificati ad alto rischio dall'allegato III dell'AI Act, e non possono essere usati senza le garanzie di legge, i sistemi che: determinano l'accesso o l'ammissione; valutano i risultati dell'apprendimento in modo automatizzato; monitorano i comportamenti degli studenti durante le prove (proctoring). Tali sistemi non sono adottati dall'istituzione.
3. In nessun caso l'IA assegna in via automatizzata voti o giudizi: la valutazione degli apprendimenti resta atto professionale del/la docente.

5. Comportamento, responsabilità e sicurezza digitale

Art. 9 – Comportamenti non consentiti

1. È vietato utilizzare l'IA per:
 a) creare contenuti offensivi, discriminatori, violenti o inappropriati;
 b) generare immagini o testi falsi riguardanti persone reali;
 c) accedere in modo improprio a sistemi informatici o piattaforme;
 d) diffondere contenuti generati dall'IA che arrechino danno o violino la privacy altrui;
 e) produrre o diffondere contenuti che ledano la dignità, l'onore o la reputazione di persone fisiche, con particolare riguardo ai membri della comunità scolastica.

Art. 10 – Trasparenza dei contenuti sintetici

1. I contenuti generati o modificati mediante IA, ivi compresi i deepfake, sono sempre riconoscibili e, ove condivisi o consegnati, sono segnalati come tali, in conformità all'articolo 50 dell'AI Act.
2. Nelle interazioni con sistemi conversazionali (chatbot) lo/la studente/ssa ha il diritto di sapere che sta interagendo con un sistema di IA e non con una persona.

Art. 11 – Responsabilità

1. Ogni studente/ssa è responsabile dei contenuti generati, modificati o condivisi tramite IA.
2. L'uso scorretto dell'IA può comportare, secondo la gravità e le circostanze del caso:
 a) richiamo verbale o scritto;
 b) comunicazione alla famiglia;
 c) sospensione temporanea dall'uso delle piattaforme scolastiche;
 d) sanzioni disciplinari ai sensi del regolamento d'istituto e della normativa vigente;
 e) eventuali responsabilità civili o penali in caso di danno a terzi, nei limiti previsti dall'ordinamento.
3. Le condotte che integrino un uso improprio sono valutate secondo le responsabilità già previste dall'ordinamento e dal regolamento d'istituto; il presente regolamento non introduce nuove fattispecie disciplinari.
4. I genitori/responsabili genitoriali sono responsabili dell'uso degli strumenti di IA effettuato dalle figlie e dai figli minorenni al di fuori del contesto scolastico.

6. Diritti delle studentesse e degli studenti

Art. 12 – Diritti in materia di dati personali e decisioni automatizzate

1. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di essere informati in modo chiaro e accessibile sull'uso dei sistemi di IA che li riguardano, sulle finalità del trattamento e sulle misure di protezione adottate.

2. Nessuna decisione che produca effetti significativi per lo/a studente/ssa (valutazioni, ammissioni, orientamento) è adottata sulla base del solo output di un sistema di IA: è garantita la supervisione umana e la possibilità di ottenere una spiegazione delle decisioni che lo riguardano.
3. Le studentesse e gli studenti possono esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali ai sensi degli articoli 15-17 del GDPR, rivolgendosi al responsabile della protezione dei dati dell'istituzione.

Art. 13 – Diritto alla formazione

1. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di essere educati alla consapevolezza nell'uso critico e sicuro dell'IA, secondo modalità che i docenti riterranno opportune e adeguate

7. Educazione all'uso consapevole dell'IA

Art. 14 – Educazione civica e cittadinanza digitale

1. La scuola promuove un uso consapevole e critico dell'IA attraverso attività curricolari, anche con progetti di educazione civica e percorsi dedicati.
2. Le studentesse e gli studenti sono guidati a:
 a) riconoscere rischi, limiti ed errori dei sistemi di IA;
 b) verificare le informazioni e distinguere i contenuti generati artificialmente;
 c) comprendere bias, stereotipi e distorsioni prodotti dall'IA;
 d) rispettare l'etica, la privacy e i diritti digitali propri e altrui;
 e) comprendere il funzionamento di base dei sistemi di IA e le implicazioni del loro uso nella vita quotidiana e professionale;
 f) utilizzare in modo consapevole e proficuo l'IA come supporto allo studio, senza sostituire il proprio pensiero critico;
 g) comprendere il rapporto tra innovazione digitale, consumo di risorse e sostenibilità ambientale, adottando comportamenti d'uso proporzionati agli scopi dell'apprendimento.

Art. 15 – Coinvolgimento delle famiglie

1. L'istituzione informa periodicamente le famiglie sugli strumenti di IA in uso, sulle finalità didattiche e sulle misure di tutela adottate.
2. Le famiglie sono coinvolte nelle scelte che riguardano l'introduzione di nuovi strumenti che richiedono il consenso dei genitori per i minorenni.

8. Disposizioni finali

Art. 16 – Aggiornamento e revisione

1. Il regolamento è aggiornato periodicamente e ogni volta che lo richiedano l'evoluzione normativa o l'introduzione di nuovi strumenti.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il regolamento è adottato dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2006, acquisite le scelte didattiche del collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 24, ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Allegato A – Elenco degli strumenti di IA autorizzati

(articolo 4 del Regolamento per l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle studentesse e degli studenti)

Il presente allegato costituisce parte integrante del regolamento ed è aggiornato con determina del dirigente. Uno strumento può essere inserito nell'elenco solo dopo la verifica dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2. Le informazioni descrittive riportano lo stato pubblicamente dichiarato dai fornitori e le impostazioni adottate dall'istituzione alla data di compilazione.

Scheda 1 – Google Workspace for Education Standard – funzionalità di IA integrate (Gemini, NotebookLM)

Denominazione	**Google Workspace for Education Standard – funzionalità di IA: Gemini (app e funzionalità in Documenti, Presentazioni, Classroom) e NotebookLM.**
Fornitore	Google LLC / Google Ireland Limited (entità contraente per i clienti UE). Fornitore con sede negli Stati Uniti. Trasferimento dati extra-UE coperto dalla decisione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework (art. 45 GDPR), alla quale Google ha aderito.
Finalità d'uso ammesse – docenti	Predisposizione di materiali didattici, sintesi e riformulazioni di testi, assistenza alla scrittura e alle presentazioni, ricerca guidata su fonti caricate dal docente (NotebookLM), bozze e supporto amministrativo.
Finalità d'uso ammesse – studenti	Uso mediato dal docente, nei limiti di età e delle impostazioni configurate dall'amministratore in Admin Console.
Utenti abilitati	Docenti e personale con account istituzionale. Studenti: solo se il dirigente ha abilitato le funzioni tramite Admin Console, nei limiti di età.
Modalità di accesso	Esclusivamente tramite account istituzionale del dominio della scuola.
☑ a) Account istituzionali	CONFORME. Accesso previsto esclusivamente con account istituzionale del dominio della scuola. Gemini e NotebookLM sono Core Services coperti dai termini di Workspace for Education Standard.
☑ b) GDPR, DPA e base giuridica	CONFORME – DPA sottoscritto. Il Cloud Data Processing Addendum (CDPA) è il contratto ex art. 28 GDPR tra la scuola (titolare del trattamento) e Google (responsabile del trattamento); va accettato dall'amministratore in Admin Console » Impostazioni account » Termini aggiuntivi per sicurezza e privacy. L'istituzione ha dichiarato che il DPA risulta sottoscritto. Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e), GDPR (compiti di interesse pubblico). Meccanismo di trasferimento extra-UE: decisione di adeguatezza EU-US Data Privacy Framework.
☑ c) Nessun addestramento sui dati	CONFORME (con licenza Standard, Core Services). Con licenza Workspace for Education Standard, Gemini e NotebookLM sono Core Services: le conversazioni non sono usate per addestrare i modelli né riviste da personale Google. Verificare che le funzioni IA in uso siano quelle coperte dal CDPA e non Additional Services soggetti a termini diversi.
☑/☐ d) Limiti di età / verifica età	PARZIALMENTE CONFORME – azione richiesta in Admin Console. Per gli utenti Google Workspace for Education under 18 sono previste specifiche limitazioni di accesso ad alcuni servizi e funzionalità. Le funzionalità Google Workspace with Gemini / Gemini add-on sono riservate agli utenti di almeno 18 anni; l'amministratore deve inoltre configurare correttamente le impostazioni di accesso basate sull'età. I

	Core Services e gli Additional Services sono soggetti a regole di accesso differenti e, per questi ultimi, devono essere verificati anche gli eventuali requisiti di consenso applicabili. Azione richiesta: documentare in Admin Console le impostazioni di accesso basate sull'età applicate agli utenti e le configurazioni dei servizi interessati, verificando inoltre la documentazione relativa al consenso dei genitori per gli eventuali Additional Services abilitati agli utenti under 18.
Condizioni e limiti d'uso	1) Configurare in Admin Console le restrizioni per età per gli account studenti prima di ogni uso con le classi. 2) Non inserire in prompt dati personali identificativi di studenti, famiglie o colleghi. 3) Verificare annualmente che il CDPA risulti accettato e aggiornato nella console. 4) I contenuti generati dall'IA sono segnalati come tali agli studenti.

Scheda 2 – Adobe Creative Cloud Education – funzionalità di IA (Adobe Firefly e funzionalità assistive)

Denominazione	**Adobe Creative Cloud Education – funzionalità di IA generativa: Adobe Firefly e funzionalità assistive IA in Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Express e altre applicazioni della suite.**
Fornitore	Adobe Systems Software Ireland Ltd (entità contraente per i clienti UE, con sede in Irlanda). Adobe Inc. ha sede negli Stati Uniti. Trasferimento dati extra-UE tramite Clausole Contrattuali Standard (SCC, Decisione della Commissione 2021/914), incluse nel Data Processing Agreement di Adobe.
Finalità d'uso ammesse	Esclusivamente attività creative e multimediali a supporto della didattica delle arti: editing e generazione di immagini, contenuti grafici, video e audio tramite le funzioni IA della suite (Firefly, Generative Fill, ecc.).
Utenti abilitati	Docenti con licenze istituzionali assegnate. Studenti: solo tramite licenze istituzionali assegnate dall'istituzione, con supervisione del docente.
Modalità di accesso	Licenze istituzionali gestite tramite Adobe Admin Console dell'istituzione; account Adobe associato all'organizzazione.
☑ a) Account istituzionali	CONFORME. L'istituzione dispone di un contratto con licenze istituzionali. L'accesso avviene con account Adobe gestiti dall'organizzazione tramite Admin Console.
☑/☐ b) GDPR, DPA e base giuridica	DA ATTESTARE – azione richiesta. Adobe mette a disposizione un Data Processing Agreement con SCC per i clienti UE, generabile o scaricabile da Adobe Admin Console. Il DPA include le Clausole Contrattuali Standard per il trasferimento dati extra-UE verso Adobe Inc. (USA). Azione richiesta: verificare che il DPA risulti sottoscritto nell'Admin Console o richiesto esplicitamente ad Adobe. Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e), GDPR. Entità contraente UE: Adobe Systems Software Ireland Ltd.
☑ c) Nessun addestramento sui dati	CONFORME (verificare impostazioni). Le Condizioni generali di Adobe (versione maggio 2026) stabiliscono che i contenuti degli utenti non sono usati per addestrare modelli di IA generativa, salvo invio volontario ad Adobe Stock.

	Azione richiesta: verificare in Admin Console che non siano attivate opzioni di condivisione con Stock o marketplace; disattivarle se presenti.
☐ **d) Limiti di età / verifica età**	DA VERIFICARE – azione richiesta. Adobe Creative Cloud Education non prevede un limite di età uniforme per tutte le applicazioni; alcune funzioni generative (es. Firefly, generazione immagini) possono avere restrizioni specifiche per i minori. Azione richiesta: verificare i limiti d'età per le funzioni IA attivate; documentare le misure adottate per gli studenti minorenni e le eventuali comunicazioni alle famiglie.
Condizioni e limiti d'uso	1) Uso limitato alle attività creative e multimediali della didattica delle arti. 2) Non inserire dati personali o immagini identificative di persone reali senza idonea base giuridica. 3) Verificare e disattivare le impostazioni di condivisione con Adobe Stock/marketplace. 4) I contenuti generati dall'IA sono segnalati come tali.